



Erice
Città di pace e per la scienza

Regolamento per l'elezione e il funzionamento dell'Autorità Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale

Approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 12.06.2024

Articolo 1

Istituzione dell'Autorità Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Erice è istituita l'Autorità Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Garante è un organo monocratico.

Articolo 2

Finalità

1. Con l'introduzione della figura del Garante il Comune di Erice, in osservanza del proprio Statuto comunale, intende potenziare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo così come enunciati dalla Costituzione Italiana, in particolare agli artt. 2, 3, 4, 13 e 27, sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel successivo periodo di reinserimento sociale.

Articolo 3

Ruolo e Compiti del Garante

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative del Comune, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.
2. In tale ambito il Garante espleta interventi e funzioni che vengono in via generale qui di seguito elencare:
 - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Erice, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla

formazione professionale, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) supporta le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone detenute e i soggetti interlocutori e segnala irregolarità procedurali, per consentire agli organi competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela;

c) formula osservazioni e pareri, a seguito di richiesta degli organi comunali competenti, in ordine ad interventi di carattere amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

d) si rivolge alle autorità competenti per informazioni relative a violazione dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;

e) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva, anche tramite iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;

f) può visitare gli istituti penitenziari, le camere di sicurezza delle forze di polizia, i centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri presenti nel territorio comunale, le strutture sanitarie destinate all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori, nonché le strutture socio-sanitarie assistenziali, le comunità terapeutiche e di accoglienza per adulti e minori su delega del Garante nazionale. In particolare, predispone, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale sita nel comune di Erice "Pietro Cerulli", un calendario di presenze presso la casa circondariale stessa per poter interloquire direttamente con i detenuti;

g) è a disposizione delle famiglie dei detenuti e di quanti sono interessati alle problematiche insite nella restrizione.

3. Il Garante, per le suddette funzioni, collabora strettamente con altri soggetti pubblici e privati, con il mondo del volontariato, del terzo settore e, se istituita, con la Consulta per le problematiche penitenziarie.

4. I soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale hanno diritto di avere colloqui e corrispondenza con il Garante, nonché possono rivolgere allo stesso istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa. I dati delle persone che si rivolgono al Garante sono trattati nel rispetto delle norme previste dal GDPR Regolamento 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 4

Requisiti, modalità di presentazione delle candidature ed elezione

1. Possono presentare la propria candidatura a Garante coloro che siano in possesso di adeguata formazione ed esperienza nell'ambito della promozione e della tutela dei Diritti Umani, in particolar modo in quello della privazione della libertà personale e dell'Esecuzione penale. In particolare, i candidati dovranno essere in possesso di:

- diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie affini all'incarico, quali ad es. scienze giuridiche e/o sociali, e di comprovata esperienza, almeno quinquennale nel campo della tutela dei diritti delle persone e delle scienze giuridiche come sopra indicato
- ovvero di specifica comprovata esperienza, almeno decennale, nei medesimi settori. Il candidato dovrà, inoltre, offrire massima garanzia di probità, indipendenza e competenza.

2. Non sono eleggibili a Garante i membri del governo e parlamento nazionale, i Presidenti di regioni e province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali, di Città metropolitana, di Comunità Montana o di unioni di comuni, gli amministratori dell'Ente, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali e di aziende partecipate dal Comune. Le cariche devono essere inoltre cessate da almeno due anni. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

3. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

4. Non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del/la Garante dello specifico territorio comunale, anche se in quiescenza.

5. Sono incompatibili con la carica di Garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.

6. Sono incompatibili con la carica di Garante i soggetti che esercitano l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.

7. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade immediatamente dalla carica. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

8. Il Dirigente dei Servizi Sociali pubblica apposito avviso, contenente i requisiti per l'elezione, per la presentazione delle candidature alla carica di Garante.

9. Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti possono presentare la propria candidatura, inoltrando apposita istanza accompagnata da dettagliato curriculum vitae.

10. I Servizi Sociali svolgono l'istruttoria, relativa alle candidature pervenute, per la verifica dei requisiti.

11. Le candidature che presentino i requisiti previsti sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale per la successiva procedura di elezione.

12. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti e dei compiti, elegge il Garante a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Nel caso in cui, per due votazioni consecutive, nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

13. Il Garante dura in carica cinque anni. Il mandato è prorogato fino all'elezione del successore per un massimo di sei mesi. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Articolo 5 **Dimissioni, revoca e decadenza**

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

2. La revoca del Garante è disposta dal Consiglio Comunale per gravi violazioni dei doveri inerenti all'ufficio ovvero nei casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo.

3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale ed è notificata al Garante. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni dall'avvio del procedimento, le proprie controdeduzioni. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

4. A seguito delle dimissioni, della decadenza, del decesso o della revoca è avviato il procedimento per l'elezione di un/a nuovo/a Garante ai sensi del precedente art. 4.

Articolo 6 **Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari e alla Consulta per le problematiche penitenziarie, ove istituita, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Garante presenta annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno seguente, alla Consulta per le problematiche penitenziarie, ove istituita, alla II Commissione consiliare e al Consiglio Comunale una relazione scritta sulla attività svolta.

2. Durante le attività delle Commissioni Consiliari permanenti, della Consulta per le problematiche penitenziarie e del Consiglio comunale, su richiesta dei rispettivi Presidenti, può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli altri Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 7
Ufficio del Garante, rimborso spese e copertura assicurativa

1. Al Garante è assicurata una sede, con locale accessibile al pubblico, già nella disponibilità del Comune di Erice, con relativa dotazione strumentale, nonché la collaborazione del personale del Settore Servizi Sociali del Comune.
2. La carica di Garante è gratuita. Al Garante spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività connesse alla carica, nei limiti dello stanziamento delle risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio comunale.
3. Il Comune garantisce copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo di lavoro, in itinere o in missione, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività del Garante.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. La nomina del Garante dovrà avvenire in modo compiuto entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.